

***PRINCIPI DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231***

**ORDINE OSPEDALIERO DI
SAN GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRAELLI**

**PROVINCIA LOMBARDO
VENETA**

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag. 3
1. Quadro normativo	pag. 3
2. Modello di organizzazione, gestione e controllo	pag. 6
3. Organismo di Vigilanza	pag. 8
4. Codice Etico, Principi Etici e Norme di Comportamento	pag. 13
5. Sistema disciplinare	pag. 14
6. Formazione e comunicazione	pag. 16

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “**D. Lgs. n. 231/01**” o il “**Decreto**”), stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, nella sostanza, alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (lo/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

Gli Enti, peraltro, possono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati.

Con la DGR n. VII/17864 del 11 giugno 2004, la Regione Lombardia, “*pur non ritenendo applicabile il D. Lgs. 231/01 alle Aziende Sanitarie pubbliche*” ha ritenuto “*opportuno mutuarne il contenuto*” disponendo, sia pur in via sperimentale, l’adozione all’interno delle aziende stesse di un codice etico-comportamentale conforme ai dettami del Decreto.

Ad esito della sperimentazione, la Regione Lombardia ha emanato le “*Linee guida regionali per l’adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere*” (Allegato 13, della D.R.G. VIII/3776 del 13 dicembre 2006).

Inoltre con la deliberazione n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009 la Regione Lombardia ha disposto l’obbligo di redazione di modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 in capo agli enti che vogliono mantenere l’accreditamento o che vogliono essere accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale n. 6 agosto 2007, n. 19.

Con delibera del Consiglio Provinciale, la Provincia Lombardo – Veneta (la “Provincia”) ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/01 (il “**Modello**”) ed il relativo Codice Etico.

Il presente documento, denominato “**Principi del Modello**”, è stato predisposto ed elaborato allo scopo di illustrare i principi generali del D. Lgs. n. 231/01 e di descrivere sinteticamente il contenuto del Modello.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 Fattispecie di reato

Al momento dell’adozione del Modello, le fattispecie di reato rilevanti in base al D. Lgs. n. 231/01 e tali da configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall’art. 7 della Legge n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-bis,
- iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’art. 2, comma 29 della Legge n. 94/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 24-ter,
- iv) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall’art. 6 della Legge n.

- 406/2001, come modificati dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-bis,
- v) delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-bis.1,
 - vi) reati in materia societaria, introdotti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-ter,
 - vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-quater;
 - viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dall'art. 8 della Legge n. 7/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-quater.1,
 - ix) delitti contro la personalità individuale, introdotti dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-quinquies,
 - x) reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998, introdotti dall'art. 9 della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-sexies,
 - xi) reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-septies,
 - xii) reati previsti e puniti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., inerenti, rispettivamente, a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, così come introdotti dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-octies,
 - xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotti dalla Legge n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01, l'art. 25-novies,
 - xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25-decies,
 - xv) reati aventi carattere transnazionale, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 c.p., dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12 del D.Lgs. 286/1998, introdotti dalla Legge 146/2006.

L'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01 in tema di delitti tentati prevede esplicitamente che: *“(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”*.

1.2 Autori del reato

In base al D. Lgs. n. 231/01, la responsabilità dell'Ente sorge laddove le fattispecie di reato

sopra analizzate siano commesse dai seguenti soggetti:

- i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (i “**Soggetti Apicali**”);
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i “**Soggetti Sottoposti**”).

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D. Lgs. n. 231/01, l'Ente non è considerato responsabile se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Reati commessi all'estero

Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli Enti aventi nel territorio dello Stato italiano la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 I presupposti della responsabilità

Affinché sussista la responsabilità dell'Ente è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

- i) sia stato commesso uno dei reati espressamente previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- ii) vi sia una responsabilità penale di almeno una persona inserita nell'organizzazione dell'Ente (Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto);
- iii) vi sia un “interesse” o un “vantaggio” per l'Ente;
- iv) l'Ente non abbia adottato ed applicato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.5 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- i) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- ii) Sanzioni interdittive;
- iii) Confisca;
- iv) Pubblicazione della sentenza.

1.6 Condotte esimenti la responsabilità

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l'esonero qualora l'Ente dimostri che:

- i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”;

- ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del D. Lgs. n. 231/01 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/01 prevede che tale modello risponda all'esigenza di:

- i) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- v) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello

La Provincia - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative di tutti coloro che ad essa si rivolgono e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori - ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori della Provincia e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/01.

Il Modello predisposto dalla Provincia sulla base dell'individuazione delle attività di possibile rischio, l'espletamento delle quali potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono con, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia Attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del Modello, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano

penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Provincia;

- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Provincia, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e religiosi adottati dalla stessa;
- garantire alla Provincia, grazie a un'azione di controllo delle Attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare, a tutti i livelli, le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Provincia, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le Attività a rischio reato, con riferimento alle operazioni della Provincia che potrebbero comportare la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Provincia nell'ambito delle Attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica ex post dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Provincia, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Provincia;
- stabilire poteri autorizzativi conferiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare la possibilità di commissione di reati da parte di tutti i soggetti che interagiscono con la Provincia svolgendo operazioni nell'ambito delle Attività a rischio reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico, in senso dinamico, nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

2.2 Struttura del Modello

Alla luce di quanto sopra, il Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01 (“Parte Generale”), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all’individuazione dell’OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Provincia, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole “Parti Speciali”, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e rispetto alle quali la Provincia ha inteso tutelarsi, in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell’attività istituzionale svolta dalla Provincia.

2.3 Attività a rischio reato in relazione ai reati in danno della Pubblica Amministrazione

I reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 in danno della Pubblica Amministrazione presuppongono l’instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o ai soggetti ad essa assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli Stati esteri.

La Provincia ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle Attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

2.4 Attività a rischio reato in relazione ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

L’art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l’art. 25-*septies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Pertanto, alla luce delle norme in materia di igiene e salute sul lavoro e degli obblighi cui sia la Provincia sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Provincia ha ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell’organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti interni che di tale sistema fanno parte, individuando le attività considerate più specificamente sensibili in relazione a tale tipologia di reati.

2.5 Attività a rischio reato in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito di dati

L’art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La Provincia ha provveduto a svolgere un’analisi finalizzata all’individuazione delle Attività a rischio reato, al fine di individuare al meglio i presidi necessari per l’eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Soggetti facenti parte dell’Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (nel seguito, per brevità, anche l'"OdV") è l'organo che, costituito dalla Provincia all'interno della propria struttura, è fornito dell'autorità e dei poteri necessari per vigilare in assoluta autonomia sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché per curarne il relativo aggiornamento, proponendo le eventuali modifiche al Consiglio Provinciale.

L'OdV della Provincia è composto da soggetti che sono stati ritenuti maggiormente in possesso delle caratteristiche professionali per svolgere tale ruolo di controllo interno alla stessa.

Si è proceduto ad individuare un OdV collegiale composto da 3 (tre) membri, individuati secondo le seguenti logiche:

- a) il primo, tra persone esterne alla Provincia, scelto tra professionisti con competenze legali di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità, in grado di poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti;
- b) il secondo, tra persone esterne alla Provincia, scelto tra professionisti esperti in materie sanitarie e nella gestione informatizzata dei vari servizi amministrativi e sanitari;
- c) il terzo, all'interno della Provincia, scelto tra professionisti esperti in materie aziendali.

In considerazione della complessa struttura che caratterizza la Provincia, nonché, in applicazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, al fine di garantire un raccordo tra l'OdV e tutte le Strutture Locali, nonché la professionalità e la credibilità dell'OdV verso l'esterno, è previsto all'interno di ciascuna Struttura Locale il Referente Locale dell'OdV, i cui compiti sono fissati dal Modello e dal Regolamento dell'OdV.

L'OdV ha adottato il proprio Regolamento, disciplinante la nomina, la composizione, la durata in carica, il funzionamento, i compiti, i poteri e le responsabilità dell'OdV.

3.2 Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti dell'OdV devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- b) professionalità. L'OdV possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un bagaglio di strumenti e tecniche per poter efficacemente svolgere la propria attività. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- c) continuità d'azione. L'OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Provincia, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività della Provincia che ad esso si richiede.

Il Modello prevede che non possano essere nominati membri dell'OdV e, se nominati, decadono automaticamente:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.¹;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Consiglio Provinciale o degli altri Organi Direttivi della Provincia;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Provincia o agli enti da questa controllati o agli enti che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria o tributaria; per uno dei reati previsti nel Libro V, Titolo XI del Codice Civile o nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267; oppure per un delitto non colposo per il quale sia prevista la reclusione per un periodo di tempo non inferiore ad un anno;
- g) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Provincia, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- h) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Provincia, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Provincia;
- j) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha l'obbligo di vigilare:

- sulla rispondenza del Modello alle previsioni della normativa concernente la responsabilità delle persone giuridiche o associazioni in generale e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- sulla reale idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e rispetto ai quali la Provincia ha deciso di tutelarsi;

¹ Art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino significative violazioni delle prescrizioni del medesimo, significative modificazioni dell'assetto interno della Provincia e/o delle condizioni di operatività della stessa, ovvero del quadro normativo di riferimento.

L'OdV ha altresì l'obbligo di:

- verificare l'efficacia delle procedure di controllo di ogni processo decisionale della Provincia rilevante ai termini del Decreto;
- controllare costantemente l'attività della Provincia al fine di ottenere una rilevazione aggiornata delle Attività a rischio reato e determinare in quali aree, settori di attività e con quali modalità possano assumere rilevanza i rischi potenziali di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, nonché degli ulteriori reati ricompresi nell'ambito di efficacia del Modello stesso, a seguito dell'adozione di future delibere del Consiglio Provinciale in tal senso, identificando per ogni strategia, processo o attività, il rischio di commissione dei reati medesimi, determinandone, altresì, l'impatto sulla Provincia in funzione del grado di probabilità di accadimento ed individuandone i criteri e le metodologie necessarie per evitarne la commissione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni, atti specifici o documenti sanitari ed amministrativi relativi alle Attività a rischio reato, come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nella Provincia e verificare la documentazione organizzativa interna contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti necessari per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello;
- verificare che la registrazione delle informazioni in ordine al rispetto del Modello sia conservata, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello medesimo;
- verificare che ogni registrazione sia e rimanga leggibile e possa essere facilmente identificata e rintracciabile;
- verificare l'adeguatezza della procedura documentata predisposta dalla Provincia per stabilire le modalità necessarie per l'identificazione, l'archiviazione, la protezione, la reperibilità, la durata della conservazione e la modalità di eliminazione delle anzidette registrazioni;
- coordinarsi con le altre funzioni al fine di controllare le Attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne necessarie per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che le previsioni contenute nelle Parti Speciali del Modello, o in quelle successivamente aggiunte in relazione a diverse tipologie di reati, siano comunque adeguate con quanto previsto dal Decreto, proponendo al Consiglio Provinciale, in caso contrario, un aggiornamento delle previsioni stesse.

3.4 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di informare gli organi di governo secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti del Superiore Provinciale e del Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio Provinciale. In particolare, con cadenza semestrale l'OdV trasmette al Consiglio Provinciale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso la Provincia.

Il personale della Provincia, sia dirigente che non dirigente, deve informare l'OdV di qualsiasi fatto o circostanza, verificatosi nello svolgimento delle Attività a rischio reato che possa, in ogni modo, attenerne all'attuazione del Modello.

In particolare, devono essere comunicate o poste a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione prescritte nelle Parti Speciali del Modello, con riferimento alle singole fattispecie di reato, anche nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico.

Anche i Soggetti Terzi - partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Provincia - sono tenuti ad informare immediatamente l'OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello o vengano a conoscenza di alcune delle circostanze sotto elencate.

La segnalazione è effettuata direttamente all'Organismo di Vigilanza, tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@fatebenefratelli.it, oppure una lettera indirizzata all'Organismo di Vigilanza dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli - Provincia Lombardo-Veneta, presso la sede amministrativa della Provincia, in (20063) Cernusco sul Naviglio (MI), Via Cavour, 2.

A tale scopo:

- l'OdV dovrà raccogliere, anche tramite il Referente Locale dell'OdV, tutte le segnalazioni relative alla possibile commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Provincia o comunque concernenti comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Provincia stessa ed esplicitate nei protocolli, nel Codice Etico e nel Modello;
- all'OdV o al Referente Locale dell'OdV dovrà essere comunicato, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello;
- l'OdV ha l'obbligo di esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute, previa audizione, laddove opportuno, dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate per iscritto e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;

- l'OdV ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Provincia e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà, diligenza, buona fede e correttezza del lavoratore, al fine di scongiurare la commissione di un reato;
- inoltre, la Provincia garantisce ai Soggetti Terzi che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.

L'OdV, al fine di adempiere ai propri compiti, ha libero accesso a tutta la documentazione ed alle informazioni rilevanti, anche per il tramite del Referente Locale dell'OdV.

3.4.1 Informazioni obbligatorie

Il personale della Provincia, sia dirigente che non dirigente e tutti i Soggetti Terzi devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Provincia e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Provincia medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Provincia, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni - anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell'esercizio dei loro compiti di controllo - dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

4. CODICE ETICO, PRINCIPI ETICI E NORME DI COMPORTAMENTO

La Provincia da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali e religiosi che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto

della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata su sesso, razza, lingua, condizioni personali e credo religioso e politico.

In questa prospettiva, la Provincia intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/01 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il Codice Etico, allegato al Modello stesso.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

5.1.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Modello, nel Codice Etico, nonché nei protocolli e policy della Provincia e nei loro aggiornamenti hanno rilevanza disciplinare.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Provincia e saranno - se del caso - irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970 (d'ora innanzi, per brevità, "*Statuto dei lavoratori*").

La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Modello nonché del Codice Etico, dei protocolli e dei loro aggiornamenti può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, dei provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

A mero titolo esemplificativo e fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel CCNL applicabile, incorre nei provvedimenti di:

1) (i) richiamo verbale, (ii) ammonizione scritta, (iii) multa, (iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, (v) licenziamento con preavviso il lavoratore che:

- a) non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dal Codice Etico e dai protocolli (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di informazione, comunicazione e segnalazione all'OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l'effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Provincia, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
- b) adotti, nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli e dei loro aggiornamenti.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la sospensione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.

Incorre, nel provvedimento di:

2) licenziamento senza preavviso, il lavoratore che:

- a) sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- b) non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, dal Codice Etico, nonché dai protocolli e dai loro aggiornamenti, adottati nell'espletamento di Attività a rischio reato (come definite nelle Parti Speciali del Modello) una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL di volta in volta applicabile e del Modello, la Provincia monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare descritto nel Modello.

5.1.2 Dirigenti

Nei casi di

- a) violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso nonché del Codice Etico e dei protocolli e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Provincia a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate, o
- b) adozione, nell'espletamento di Attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli e dei loro aggiornamenti,

le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tendendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Provincia e, comunque, in conformità ai principi espressi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti applicabile.

5.2 Misure nei confronti dei Soggetti Apicali e dei soggetti che hanno funzioni di direzione (Consiglieri)

Nel caso di violazione del Modello, nonché del Codice Etico, dei protocolli e dei loro aggiornamenti da parte di uno o più dei Soggetti Apicali o dei Consiglieri, nonché nel caso di negligenza o imperizia nell'individuazione (e nella conseguente eliminazione) delle violazioni del Modello, dovrà essere informato senza indugio il Direttore Generale e il Consiglio Provinciale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più dei Consiglieri, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Provincia, il Superiore Provinciale o, in caso di conflitto di interesse, il Consigliere più anziano dovrà procedere alla convocazione del Definitorio per deliberare in merito alla revoca del mandato.

5.3 Misure nei confronti dei collaboratori e Soggetti Terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e Soggetti Terzi in contrasto con i principi, le procedure, le linee di condotta indicate nel Modello e nei suoi allegati, nonché nel Codice Etico fa sorgere in capo alla Provincia, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali, il diritto di risolvere immediatamente il rapporto in essere con i Soggetti Terzi e di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, il risarcimento dei danni subiti.

6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Principi generali

La Provincia garantisce un'ampia e dettagliata divulgazione, all'interno e all'esterno della propria struttura, del Modello e/o dei Principi del Modello.

6.2 Comunicazione agli organi istituzionali

Il Modello è comunicato agli organi istituzionali.

6.3 Comunicazione ai dipendenti

Il Modello è stato consegnato a tutti i dipendenti.

Inoltre una copia telematica del Modello è pubblicata nella rete intranet della Provincia ed una copia cartacea è affissa presso le bacheche della Società, a disposizione del personale.

I principi ed i contenuti del Modello sono, altresì, divulgati mediante appositi corsi di formazione a cui i dipendenti, di qualsiasi livello, sono tenuti a partecipare.

Il programma dei corsi di formazione è definito dall'Organismo di Vigilanza di comune accordo con il Consiglio Provinciale.

6.4 Comunicazione a Soggetti Terzi e al mercato

I Principi del Modello sono portati a conoscenza dei Soggetti Terzi che abbiano intrattenuto o intratterranno rapporti giuridici con la Società, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della medesima.